

Imprese sociali - Governo: nuovi obblighi per l'iscrizione al Registro delle Imprese

03 Maggio 2018
Filodiritto editore

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 93 del 21 aprile 2018) il decreto 16 marzo 2018 che, ai sensi dell'articolo 5, comma quinto, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, definisce **gli atti e i documenti che le imprese sociali sono tenute a presentare presso l'ufficio del registro delle imprese e le modalità per l'esecuzione di tali adempimenti.**

Il decreto, a firma congiunta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, costituisce un'ulteriore tappa del processo di riforma dello statuto degli *“enti privati che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”*.

Il decreto prevede l'**obbligo di depositare bilanci di tipo civilistico** in luogo del precedente *“documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa”* e di **comunicare la nomina di uno o più sindaci**, a prescindere dal superamento o meno dei limiti indicati dall'abrogato articolo 11, comma primo, del Decreto Legislativo n. 155/2006.

Per gli **enti religiosi civilmente riconosciuti** si prevede l'**obbligo di depositare il regolamento di recepimento delle norme del Decreto Legislativo n. 112/2017 e l'atto di costituzione del patrimonio destinato per lo svolgimento delle attività di interesse generale.**

Il decreto ha poi previsto che per le imprese sociali già iscritte nell'apposita sezione del registro delle imprese l'**adeguamento alle nuove disposizioni** dovrà avvenire **entro il 20 luglio prossimo.**

Si stabilisce, inoltre, una **procedura d'ufficio** attraverso cui **le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono la qualifica di imprese sociali mediante interscambio di dati** tra l'albo delle società cooperative e il registro delle imprese.

Infine, l'ufficio del Registro delle Imprese, ricevuta la domanda di iscrizione da parte dell'impresa sociale, ne dovrà **verificare la completezza formale e l'assenza dello scopo di lucro.**

Il decreto entrerà in vigore a partire dal **6 maggio 2018**, con conseguente decadenza a partire da tale data delle disposizioni di cui al decreto interministeriale del 24 gennaio 2008, ad oggi disciplinante la materia.

(Decreto 16 marzo 2018: Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 21 aprile 2018 n. 93)

TAG: bilancio, impresa sociale, registro imprese, pubblico, Diritto societario

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.